



Comune di Albosaggia

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI COMUNALI
IN MATERIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER L 'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

ARGOMENTO	PAGINA
1. PREMESSA	2
2. CARATTERISTICHE DI ALBOSAGGIA	3
2.1 Situazione territoriale	3
2.2 Dinamica demografica	4
2.3 Popolazione fluttuante	4
2.4 Flussi turistici	4
3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E BAR	5
3.1 La situazione esistente	5
3.2 Reddito e consumi	6
4. PRGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO	6
4.1 Ipotesi di sviluppo insediativo e urbanistico	6
4.2 Obiettivi di sviluppo degli esercizi	6
5. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	7
5.1 Disposizioni Generali	7
Art. 1 Norme di riferimento	7
Art. 2 Durata di validità dei criteri	8
5.2 Criteri di programmazione dello sviluppo	8
Art. 3 Ambito di applicazione	8
Art. 4 Inapplicabilità dei criteri	8
Art. 5 Superficie dell'attività e ampliamento	9
Art. 6 Ubicazione dell'attività	9
Art. 7 Impatto acustico, ambientale e tutela della salute	9
Art. 8 Sorvegliabilità dei locali	10
Art. 9 Parcheggi	10
5.3 Autorizzazioni	10
Art. 10 Domanda di autorizzazione e/o trasferimento	10
Art. 11 Allegati alla richiesta di autorizzazione	11
Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione	11
Art. 13 Diniego dell'autorizzazione	12
Art. 14 Trasferimento della proprietà o della gestione (subingresso)	12
Art. 15 Autorizzazioni stagionali e temporanee	12
Art. 16 Cessazione di attività	13
Art. 17 Revoca dell'autorizzazione	13
5.4 Orari	13
Art. 18 Orario	13
Art. 19 Obblighi degli esercenti sugli orari	13
Art. 20 Orari degli esercizi a carattere misto	14
5.5 Sanzioni	14
5.6 Disposizioni finali	14

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

1. PREMESSA

La legge Costituzionale 3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione trasferendo di fatto alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio: la Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

I contenuti essenziali della L.R. 30/2003 sono:

- Tipologia unica degli esercizi;
- Somministrazione di alimenti e bevande nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria;
- Esercizio dell'attività subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali (frequenza a corsi o superamento di un esame di idoneità o essere stato iscritto al REC);
- Programmazione dell'attività secondo indirizzi generali della Giunta Regionale in basi ai quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni;
- Istituzione di una Commissione Comunale o Intercomunale consultiva o in alternativa uso della Commissione Provinciale che esprimono parere obbligatorio, ma solo consultivo, in merito alla programmazione delle attività, della definizione dei criteri di autorizzazione, agli orari e ai programmi di apertura a turno.

Gli indirizzi generali sono stati emanati dalla Giunta Regionale con delibera n. 7/17516 del 17 maggio 2004 e contengono norme e obiettivi:

- Disposizioni per la richiesta di autorizzazione;
- Classificazione degli esercizi in 11 denominazioni, al solo fine di monitoraggio delle attività;
- Obbligo per l'esercente di comunicare prima dell'avvio o della modifica dell'attività la denominazione di riferimento;
- Possibilità di fissare distanze fra esercizi nei seguenti casi:
 - in relazione al rispetto della quiete e sicurezza pubblica
 - fra luoghi di cura, riposo e culto ed esercizi nei quali prevale l'attività di intrattenimento e svago
- Norme di valutazione di impatto acustico e ambientale;
- Validità triennale dei criteri;
- Favorire un' equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio.

2. CARATTERISTICHE DI ALBOSAGGIA

2.1 Situazione territoriale

Il territorio comunale si estende per 34,25 Km², di cui circa 6 km² nella parte abitata del paese, la restante superficie in zone di montagna.

Gli abitanti residenti al censimento del 2001 erano 3083, con una densità di popolazione di 90 unità/km², ed un numero complessivo di 1284 famiglie.

La popolazione è distribuita nei 4 centri abitati indicati:

- La frazione **Torchione** ha una popolazione n° 1.755 abitanti, ed è la zona territorialmente più ampia e vasta, con maggiore possibilità di incrementare il flusso migratorio attraverso nuove edificazioni. La disponibilità di spazi è ottimale, considerata la struttura morfologica del territorio che permette un adeguato assetto urbanistico, così pure per la viabilità.

E' da considerarsi il nucleo più dinamico del paese, in maggiore espansione e con più richiesta di servizi e infrastrutture.


- La frazione **Moia** ha una popolazione di n° 885 abitanti, con una ristrettezza di edificazione, ma con la possibilità di ristrutturare vecchi nuclei abitativi che potrebbe far pensare ad un maggior sviluppo futuro. La disponibilità di spazi e parcheggi è attualmente limitata, ma sarà oggetto di attenta valutazione in sede di elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

- La frazione **Porto-Segrada** ha una popolazione di n° 265 abitanti, come la frazione precedente ha minime possibilità di nuove costruzioni, pertanto anche il movimento anagrafico non potrà subire sostanziali variazioni nel corso degli anni. La disponibilità di spazi e parcheggi presenta qualche criticità in considerazione della sua conformazione territoriale. Nel corso degli ultimi anni è stata dal punto di vista dei pubblici esercizi la più attiva, sono infatti concentrati in questa zona parte dei locali attuali.

- La frazione **Centro** detta anche "Paradiso" ha una popolazione di n° 178 abitanti, qui i movimenti interni della popolazione sono molto limitati. E' sicuramente quella meno dinamica dai diversi punti di vista. La disponibilità di nuove costruzioni per favorire un maggior sviluppo, è minima, esiste comunque la possibilità di ristrutturazione di vecchi nuclei abitativi. Questa frazione, infatti, rappresenta il vecchio borgo di Albosaggia, anche se nel contesto, si trovano nuove costruzioni.

E' principalmente costituita da nuclei ristrutturati come seconde case, infatti, ha la maggiore presenza di persone non residenti soprattutto nei mesi estivi. Per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi presenta le medesime caratteristiche della frazione Porto.

TAVOLA 1) CENSIMENTO POPOLAZIONE 2001



Data pertanto, la conformazione del Comune per quanto riguarda la dislocazione dei nuclei abitati, situati su tutto il territorio comunale e senza un ben identificato centro, si ritiene opportuno non dividere in zone lo stesso.

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale viene pertanto considerato quale unica zona.

2.2 Dinamica demografica

Il trend degli ultimi anni dell'andamento demografico della popolazione residente, così come risulta dal prospetto riportato, è quello di un lieve e costante movimento demografico residente, il cui incremento è soprattutto dovuto allo sviluppo edilizio di questi ultimi anni.

Le previsioni urbanistiche del nuovo Piano di Governo del Territorio, in sostituzione del vecchio P.R.G., porteranno al paese un maggiore sviluppo residenziale ed economico. Si può pertanto affermare, che il Comune di Albosaggia è avviato ad una crescita generale di buona importanza che impegna l'Amministrazione Comunale ad operare determinate scelte nei diversi settori commerciale - produttivo - urbanistico - culturale ed economico-sociale.

ANNI	Popolazione al 31/12	famiglie	incremento %
2003	3123	1306	0,42
2004	3135	1331	0,38
2005	3126	1338	-0,29
2006	3138	1358	0,38

Fonte: statistiche anagrafiche

2.3 Popolazione fluttuante

Dati certi sulla popolazione fluttuante non sono disponibili, ma si può rilevare che: la vicinanza con la città di Sondrio, la concentrazione dei locali di divertimento di tendenza, hanno favorito specialmente in questi ultimi anni, un numeroso afflusso di persone non residenti che beneficiano dell'ottima offerta degli esercizi presenti sul territorio.

Il Comune di Albosaggia, rappresenta infatti per i locali da divertimento un polo di riferimento per la popolazione giovanile, che si sposta anche dai Comuni molto distanti.

2.4 Flussi turistici

Il Comune, pur non essendo a prevalenza economia turistica, ha nel proprio territorio numerose seconde case (circa n. 400) sia in paese che nelle località di montagna. Rilevante è l'afflusso di vacanzieri, che soprattutto nei mesi estivi arrivano a soggiornare nel ns. Comune. Tra i non residenti, che abitualmente occupano le abitazione a disposizione si trovano: persone originarie del luogo trasferitesi in altri comuni, persone che hanno amici, parenti e/o familiari residenti, ed infine persone che hanno acquistato la casa di vacanza.

La maggiore presenza dei villeggianti è nei mesi da giugno a settembre, ma anche negli altri periodi dell'anno, soprattutto il fine settimana.

3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E BAR

3.1 La situazione esistente

L'attuale consistenza numerica dei pubblici esercizi alla data di approvazione del presente piano è di 11 attività (bar/ristoranti), suddivise nella tavola 2), orientativamente secondo le tipologie della nuova L.R. 30/2003.

TAVOLA 2) ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia attività	Torchione	Moia	Porto Segrada	Centro "Paradiso"	Albosaggia
a. ristoranti, trattorie....	1	2	1		4
b. cucina tipica lombarda....					
c. fast food, self service....					
d. pizzerie e simili.....					
TOTALE RISTORAZIONE					
e. bar gastronomici...					
f. bar-caffè	4				4
g. bar pasticceria, gelaterie...					
h. wine bar, birrerie, pub					
TOTALE BAR					
i. disco-bar, piano bar....	1		2		3
l. discoteche, sale da ballo...		1	1		2
m. impianti sportivi....					
TOTALE SVAGO					
Circoli privati			1		1
Agriturismo	4				4
Albergo		1			1
TOTALE ALTRI ATTIVITA'					
TOTALE GENERALE	9	4	5		19

Dei 19 esercizi, 8 non rientrano nella programmazione comunale (albergo, circolo privato, discoteche e agriturismi). Questi ultimi hanno attività stagionale.

Dei 11 pubblici esercizi, 3 di essi, attualmente risultano chiusi.

Ai soli fini statistici, si segnala che sono in fase di apertura altri 2 agriturismi.

Il contingente numerico per il rilascio delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande rilasciabili sul territorio comunale, stabilito con le precedenti disposizioni normative, era nel 1993 quantificato in:

- nr. 8 autorizzazioni di tipo A
- nr. 12 autorizzazioni di tipo B

Con deliberazione (C.C. nr. 13/2000) il territorio comunale veniva ripartito in zone, al fine di una migliore razionalizzazione e dislocazione degli esercizi pubblici, lasciando invariato il numero di licenze rilasciabili.

L'anzidetta suddivisione è stata eliminata con deliberazione di C.C. nr. 16/2005, in quanto costituiva un' ostacolo alla liberalizzazione delle attività commerciali.

Negli ultimi tre anni, i movimenti degli esercizi sono riferiti a subingressi di gestione e/o proprietà, nessun nuovo locale è stato attivato.

Considerando gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con annesse attività di trattenimento e svago, ad Albosaggia vi sono 237 abitanti per ogni esercizio. Rispetto alla popolazione residente, si riscontra il 56% di esercizi in più nei confronti dei Comuni simili per entità demografica.

3.2 Reddito e consumi

Non si dispone di uno studio per il Comune di Albosaggia relativo al reddito disponibile per le famiglie.

La pluralità delle famiglie ha reddito da lavoro dipendente e trova occupazione in ambito territoriale provinciale, si riscontra inoltre una vivace attività di lavoro autonomo e d'impresa.

L'economia locale è caratterizzata da: - aziende artigianali dei diversi settori e di dimensioni medie-piccole, - l'industria è presente con due soli insediamenti (industria dei funghi e manifatturiera di prodotti metallici) - di n. 7 esercizi commerciali gestiti familiarmente - di ditte individuali per lavori artigianali e di servizi. Sono inoltre presenti alcune azienda agricole di medie dimensioni a gestione familiare.

4. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Occorre innanzi tutto premettere che il Comune di Albosaggia, data la sua vicinanza al capoluogo, ha una potenzialità di sviluppo maggiore rispetto ad altri comuni, in considerazione anche del fatto che i costi di mercato per l'edificazione sono più competitivi rispetto ad altri comuni limitrofi e allo stesso capoluogo.

Per i prossimi anni, a breve e medio termine, sono previsti sviluppi di edilizia residenziale, nuovi insediamenti commerciali che andranno ad incrementare l'economia locale.

4.1 Ipotesi di sviluppo insediativi, demografico e urbanistico

I principali obiettivi e indirizzi del nuovo Piano di Governo del Territorio sono i seguenti:

- consolidare lo sviluppo del paese;
- sviluppo edilizio;
- valorizzare la vivibilità nei borghi storici delle contrade;
- favorire la realizzazione di parcheggi;
- promuovere la valorizzazione e il recupero di ambienti rurali;
- realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche.

Tutti questi interventi qualificheranno ulteriormente Albosaggia qualitativamente e ambientalmente creando le premesse per un miglior e maggior sviluppo residenziale e di lavoro

4.2 Obiettivi di sviluppo degli esercizi

Per i prossimi anni si può prevedere:

- un lieve e continuo incremento della popolazione;
- un miglioramento qualitativo dell'ambiente e dei servizi;
- una stagnazione del reddito e dei consumi reali.

In questa situazione previsionale l'Amministrazione Comunale intende accentuare gli aspetti di miglioramento della qualità della vita cittadina, che potranno contrapporsi alla stagnazione dei redditi e consumi reali, favorendo un ulteriore sviluppo di esercizi.

Il principio costituzionale e soprattutto normativo europeo della reale libera concorrenza, ha ispirato l'Amministrazione a non avere una tutela protezionistica nei confronti di una determinata categoria "pubblici esercizi", ma di rispondere in particolare alle mutate abitudini di vita della collettività.

Pertanto si ritiene di non stabilire limiti di carattere numerico per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma di demandare al libero mercato la capacità di offerta di ogni singolo esercizio, al fine di una equilibrata presenza sul territorio degli stessi.

Per le argomentazioni ed i dati sopra esposti si evince come il territorio risulti assolutamente dinamico, e come si possa prevedere una ulteriore domanda e offerta di servizi destinati all'intrattenimento in generale e quindi alla somministrazione in particolare. E' pertanto ammissibile non stabilire vincoli di contingenti numerici, tenendo conto dell'offerta di lavoro del comune e della possibile ulteriore espansione urbanistica indicata in precedenza.

5. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

I criteri sono stati preceduti da uno studio di base concernente la rilevazione della consistenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'andamento demografico della popolazione fluttuante, i flussi turistici, la quantificazione dell'offerta e della domanda nell'ultimo triennio.

I criteri per la concessione di nuove autorizzazioni e per i trasferimenti di sede sono i seguenti:

- il territorio comunale viene considerato quale unica zona (vedi pag. 4);
- tutti i nuovi insediamenti devono comunque rispettare i seguenti parametri:
 - **concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;**
 - **disponibilità di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;**
 - **rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale.**

I criteri per la concessione di nuove autorizzazioni agli esercizi con prevalente apertura serale con annesso attività di trattenimento musicale e svago sono i seguenti:

- devono essere localizzati in modo da evitare problemi di inquinamento acustico e ambientali.

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Norme di riferimento

Il presente regolamento determina gli indirizzi ed i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle concernenti il trasferimento di sede relative all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo:

- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);

- dall'allegato A) alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 (indirizzi generali
- per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n. 30/2003;
- dal T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia -Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02.04.2004, 30.07.2004 e 04.04.2005, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai Comuni in tema di applicazione della legge regionale n. 30.

Art. 2 Durata di validità dei criteri

I presenti criteri hanno validità triennale a decorrere dalla data di loro approvazione; essi possono essere modificati in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

I presenti criteri sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 30/2003.

5.2 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Art. 3 Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

Tale attività comprende:

1. la nuova apertura;
2. il trasferimento di sede;
3. il subingresso nella titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere:

- permanente
- stagionale
- temporanea

Art. 4 Inapplicabilità dei criteri

La Programmazione non si applica:

- agli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. Per l'attività di intrattenimento si fa riferimento a quanto indicato dalla normativa.
- agli esercizi posti all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporti pubblici;
- a mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

- alle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- al domicilio del consumatore;
- alle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 12 della L. 30/2003;
- all'interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema e simili.

Art. 5 Superficie dell'attività e ampliamento

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande, compreso il retrobanco; vanno esclusi i bagni, i depositi, le scale e qualsiasi altra superficie non destinata specificatamente alla somministrazione.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione potrà essere richiesta all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico associato, l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche; in tal caso comunque, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, urbanistiche-edilizie- e quelle relative all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 Ubicazione dell'attività

Non si determinano limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

In riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, non si prevedono limiti di distanza tra esercizi di somministrazione e luoghi di cura o riposo e luoghi destinati al culto.

Art. 7 Impatto acustico, ambientale e tutela della salute

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n. 13/2001 e alla nuova classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di C.C. n. 35/22.12.2006. In particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n. 7/8313 del 08.03.2002. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Tutela della salute: le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306 e al D.P.C.M. 23/12/2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

I locali per fumatori devono rispettare le norme previste dalla richiamata normativa.

Art. 8 Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 9 Parcheggi

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle normative edilizio-urbanistiche, igienico-sanitarie e alle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali, nonché a quanto stabilito per la dotazione di spazi o parcheggio.

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

5.3 AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Domanda di autorizzazione e/o trasferimento

A) La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo dello Sportello Unico delle Attività Produttive associato c/o il Comune - Piazza Dante n. 1, Albosaggia - l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- b) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003;
- c) Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo la via ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- d) Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.

B) La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di documento di identità.

C) Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

D) Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e di quello sede dello S.U.A.P..

E) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

F) L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

G) Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9, comma 7 della L.R. 30/2003 rimarrà sospeso.

Art. 11 Allegati alla richiesta di autorizzazione

A) Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) Planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564;
- b) Certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) Certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
- d) Certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento;
- e) Documentazione di previsione di impatto acustico in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento e dalle disposizioni legislative in vigore;
- f) L'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo S.U.A.P. provvederà ad inviare alla A.S.L. competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

B) La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8 della L.R. 30/2003.

C) La delega all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento. La suddetta delega deve essere effettuata per iscritto, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal soggetto delegato/preposto, in segno di accettazione dell'incarico, davanti al funzionario del Comune addetto a ricevere l'istanza, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio, stereo, cd, karaoke, con esclusioni di balli e/o danze, ed a condizioni che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettuino pubblicità all'evento o trattenimento medesimo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata da Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Art. 13 Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

Con la comunicazione di diniego la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente..

Art. 14 Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso)

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio pubblico per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 15 Autorizzazioni stagionali e temporanee

La Denuncia di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea deve pervenire all'ufficio protocollo dello S.U.A.P. associato, almeno 30 giorni prima dell'inizio di tali attività.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate denunce di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni ed in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Le D.I.A per attività temporanea di somministrazione devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

Le richieste di autorizzazione all'attività di somministrazione svolta in forma stagionale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo dello S.U.A.P. almeno 30 giorni prima dell'inizio attività.

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 16 Cessazione di attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui chiede la reintestazione dovrà far pervenire allo Sportello Unico del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o locazione d'azienda.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è receduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività di e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte nell'art. 15.

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono quelli di cui al punto 5) dell'allegato A della D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta della autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia.

5.4 ORARI

Art. 18 Orario giornaliero

Gli orari di apertura chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di intrattenimento e svago, sono determinati con apposite ordinanze Sindacali n. 55 del 03 novembre 2005 e n. 67 del 05 settembre 2006.

Art. 19 Obblighi degli esercenti sugli orari

A) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente entro i limiti stabiliti dal Sindaco. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

B) L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

C) L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Art. 20 Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altra attività commerciale o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

5.5 SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

5.6 DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.